



CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA

IL CODICE DEONTOLOGICO È UN INSIEME DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA DEONTOLOGICA VINCOLANTI PER GLI ORTOTTISTI - ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA CHE A QUELLE NORME DEVONO ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA -
ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

Titolo III ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI
TERAPEUTICI

Titolo IV RAPPORTI CON IL CITTADINO

Titolo V RAPPORTI CON I COLLEGHI

Titolo VI RAPPORTI CON I TERZI

Titolo VII RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Titolo VIII SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
DISPOSIZIONE FINALE



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO

Art. 1 - La deontologia professionale è l'insieme dei principi etici e delle regole che impegnano gli Ortottisti - assistenti di oftalmologia al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale. L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al Cittadino e al prestigio professionale dell'iscritto, ma anche alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.

Art. 2 - Il comportamento dell'Ortottista - assistente di oftalmologia, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Art. 3 - Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli Ortottisti - assistenti di oftalmologia, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati. La potestà disciplinare è demandata al Collegio dei Probiviri. Le eventuali sanzioni sono graduate in relazione alle violazioni poste in essere.

TITOLO II COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

CAPO I – DOVERE, INDIPENDENZA E DIGNITÀ PROFESSIONALE

Art. 4 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.

Art. 5 - Tutela della fragilità.

L'Ortottista – assistente di oftalmologia si impegna a promuovere la salute nella sua dimensione biopsico-sociale, a interagisce con l'ambiente per fare in modo che questo non sia di ostacolo all'indipendenza delle persone e si adopera per evitare che la disabilità possa essere causa di discriminazione sociale e/o di emarginazione con particolare attenzioni alle disabilità visive.

Art. 6 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia svolge la propria professione nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.

Art. 7 - L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza, che costituiscono diritto inalienabile dell'Ortottista – assistente di oftalmologia.

L'Ortottista - assistente di oftalmologia nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve



soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare all'Associazione (AIOrAO) ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

CAPO II - CONDOTTA PROFESSIONALE

Art. 8 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto a tenere in debita considerazione l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale elemento fondamentale della salute dei cittadini, a tal fine l'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto a promuovere una cultura civile volta all'utilizzo appropriato delle risorse naturali. Inoltre favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.

Art. 9 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia in nessuna caso deve abusare del suo status professionale. L'Ortottista - assistente di oftalmologia che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

Art. 10 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge.

Art. 11 - L'Ortottista - Assistente di oftalmologia non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

Art. 12 - L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza. L'Ortottista - assistente di oftalmologia, nell'interesse del paziente, ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente provate dall'Associazione professionale o Società scientifiche accreditate e deve attenersi ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate in accordo con i principi della medicina basata sulle prove. È fatto divieto di adozione di trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamente sperimentati e supportati da idonea documentazione clinico-scientifica. Qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali.

Art.13 - L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve denunciare all'Associazione ogni iniziativa che tenda ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 14 - È vietata ogni forma di comparaggio.

CAPO III - SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 15 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rilevare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto con coloro che a vario titolo sono coinvolti nella cura dello stesso, a meno di autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali



rappresentanti. È tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato del paziente, il caso sotto il profilo clinico - terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifica o didattica o di approfondimento culturale o professionale.

Costituisce inoltre giusta causa di rivelazione rispondere alle specifiche norme di legge (referti, denunce).

Art. 16 - Trattamento dati sensibili

L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone, anche se affidata a codici o sistemi informatici. L'Ortottista - assistente di oftalmologia acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Non deve inoltre diffondere, attraverso mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

Art. 17- Comunicazione e diffusione di dati

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, deve essere posta in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Si deve pertanto preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. L'Ortottista - assistente di oftalmologia non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 18 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenza e di competenze, impegnandosi nell'ambito di una formazione permanente volta ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Art. 19 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto ad ottemperare all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM) qual diritto - dovere del professionista ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie di qualità per il cittadino e sostenibili per la comunità.

Art.20 - L'Ortottista – assistente di oftalmologia nel decidere il suo piano formativo dovrà tenere presente la trasferibilità della formazione nella propria attività lavorativa, sia del singolo che dell'equipe di appartenenza e degli obiettivi della struttura in cui lavora, nonché delle proprie aspirazioni di empowerment professionale e culturale nel rispetto del proprio profilo e del codice deontologico.

Art.21 - L'acquisizione quantitativa e qualitativa dei crediti ECM è considerata condizione necessaria per raggiungere il primo livello di accreditamento del professionista Ortottista - assistente di oftalmologia.

Art.22 - Nel caso di mancato raggiungimento del quorum di crediti formativi e/o di mancanza di qualità degli stessi, l'Ortottista - assistente di oftalmologia sarà stimolato a seguire percorsi



formativi promossi dall'Associazione (AIOraO) per compensare il debito formativo. In caso di non ottemperanza ripetuta agli obblighi formativi l'Ortottista – assistente di oftalmologia decadrà dalla condizione di Ortottista - assistente di oftalmologia accreditato.

CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE

Art. 23 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all'importanza dell'opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione Professionale, secondo quanto indicato dal tariffario e dalla legislazione vigente. L'onorario deve essere comunicato prima della prestazione. L'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e nel rispetto del principio della trasparenza.

TITOLO III ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI

CAPO I – AUTONOMIA E DIVIETI

Art. 24 - All'Ortottista - assistente di oftalmologia è riconosciuta autonomia nella programmazione e nella applicazione di ogni presidio diagnostico, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. I trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza, sempre perseguendo il beneficio del paziente.

Art. 25 - Pratiche non convenzionali e denuncia di abusivismo
È vietato all'Ortottista - assistente di oftalmologia di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione (anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali"). Il ricorso a pratiche non convenzionali deve avvenire nel decoro e nel rispetto della dignità della professione. Il ricorso a tali pratiche non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. L'Ortottista - assistente di oftalmologia venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo, da non abilitati alla professione o di favoreggiamento o collaborazione, anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia all'Associazione professionale.

Art. 26 - Accanimento diagnostico-terapeutico

L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del Cittadino malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

Art. 27 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica



I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del cittadino possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche e solo al fine di procurare un concreto beneficio.

Art.28 - Problematiche di fine vita

L'Ortottista - assistente di oftalmologia si adopera per garantire ad ogni persona la tutela e la promozione della qualità della vita in tutte le fasi, fino al suo termine. L'Ortottista - assistente di oftalmologia si impegna a tutelare la dignità e l'autonomia della persona umana, favorendo l'espressione della sua volontà e capacità di scegliere ed evitando trattamenti non proporzionati. Si impegna a promuovere il rispetto della dignità umana e del diritto della buona qualità di vita.

TITOLO IV RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - OBBLIGHI DELL'ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

Art. 29 - Competenza professionale

L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve trattare con competenza finalizzando la sua opera a migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario. L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in grado di soddisfare. Deve fornire, in termini che siano comprensibili e con adeguata documentazione, tutte le idonee informazioni e verificare, per quanto possibile, la corretta esecuzione delle indagini diagnostiche e dei trattamenti riabilitativi. L'Ortottista - assistente di oftalmologia che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art.30 - Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica

L'Ortottista - assistente di oftalmologia al quale vengano richieste prestazioni in contrasto con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non procuri grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita.

Art. 31 - Documentazione clinica

L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve, nell'esclusivo interesse della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Art. 32 - Certificazione

L'Ortottista - assistente di oftalmologia non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino valutazioni relative al suo stato di salute. L'Ortottista, nel redigere valutazioni, deve rilevare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. E' inoltre tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.



Art. 33 - Cartella ortottica e cartella clinica

La cartella ortottica e quella clinica devono essere redatte chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla situazione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche poste in essere dall'Ortottista – assistente di oftalmologia. La documentazione ortottica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica. Tale documento può fare parte integrante della Cartella clinica.

Art. 34 - Relazione clinica

L'Ortottista – assistente di oftalmologia, nel caso sia richiesta la sua consulenza, fornisce una relazione tecnica con l'indirizzo terapeutico ritenuto più opportuno. Altresì in caso di esecuzione di tecniche di semeiologia strumentale è tenuta a ricercare il risultato dell'indagine diagnostica secondo veridicità e chiarezza a tal fine può procedere alla descrizione dell'esame come parte integrante dello stesso.

Art. 35 - Valutazione/visita ortottica

L'Ortottista – assistente di oftalmologia effettua la valutazione ortottica attraverso l'anamnesi, la valutazione clinico-funzionale, le tecniche strumentali oftalmiche e l'analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita. La diagnosi ortottica, o una sua coerente ipotesi, costituisce il risultato del processo di ragionamento clinico ed è preliminare all'intervento ortottico terapeutico. Nel caso in cui il processo diagnostico sia insufficiente o nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, l'ortottista invierà la persona assistita ad effettuare ulteriori approfondimenti.

Art. 36 - Qualità e appropriatezza delle cure

L'Ortottista – assistente di oftalmologia ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche adottate. Egli si impegna a ricercare la migliore efficacia, appropriatezza e qualità dei percorsi trattamento e riabilitazione, promuovendo l'uso appropriato delle risorse e la sostenibilità delle cure. L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve collaborare per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure. L'Ortottista – assistente di oftalmologia si impegna a valutare il grado di soddisfazione della persona per il miglioramento continuo del servizio offerto.

Art. 37 - Programma di cura

L'Ortottista – assistente di oftalmologia elabora il programma ortottico di riabilitazione della visione binoculare o di ipovisione, individua i problemi e gli obiettivi terapeutici, pianifica l'intervento ortottico, ne attua la sua esecuzione diretta e misura i risultati ottenuti e gli outcomes di salute, attraverso strumenti validati. All'interno dell'équipe multidisciplinare l'Ortottista – assistente di oftalmologia partecipa attivamente al progetto di cura negli ambiti di propria competenza.

Art. 38 - Prevenzione e stili di vita

L'Ortottista – assistente di oftalmologia considera le attività di prevenzione quale strumento primario di intervento, a tutela della salute della persona nell'interesse dei singoli e della collettività; promuove pertanto, stili di vita particolarmente attenti alla prevenzione delle patologie oculari ricercando la responsabilizzazione delle persone attraverso l'educazione sanitaria delle medesime, in tutte le età della vita. L'Ortottista – assistente di oftalmologia individua, anche in



collaborazione con gli altri professionisti della salute, i contesti nei quali sia possibile attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 39 - Sicurezza delle cure

L'Ortottista – assistente di oftalmologia opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita; contribuisce, con gli altri professionisti sanitari, alla prevenzione ed alla gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, la segnalazione e la valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve rispettare e fare applicare le norme in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro, proprie e nei confronti della persona assistita.

CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE

Art. 40 - Prima di iniziare ogni terapia il paziente o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere informato sulle modalità di esecuzione, sugli scopi ed anche sugli eventuali effetti collaterali, nonché sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte effettuate. Nell'informare il cittadino si dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione e adeguarvisi. In questo modo, egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata. Dovrà essere soddisfatta ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente. L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Art. 41 - Acquisizione del consenso

L'Ortottista - assistente di oftalmologia non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, si deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona.

Art. 42 - Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, l'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Autonomia del Cittadino

L'Ortottista - assistente di oftalmologia deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.

CAPO III - DECLINO DEL MANDATO



Art. 44 - Ove l'Ortottista - assistente di oftalmologia constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali rappresentanti può astenersi dalla prestazione preoccupandosi di fornire tutti i dati necessari al caso clinico al collega subentrante. Egli dovrà comunque garantire il trattamento prescritto.

CAPO IV – TRAPIANTI

Art. 45 - La donazione di sangue tessuti ed organi viene considerata un atto di solidarietà. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico viene condiviso solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

CAPO V – SPERIMENTAZIONE CLINICA

Art. 46 - Sperimentazione clinica

La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo se razionalmente e scientificamente utile da un punto di vista diagnostico o terapeutico per i cittadini interessati.

Art. 47 - Sperimentazione sull'animale

La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ottenuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.

TITOLO V RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO I – CORRETTEZZA PROFESSIONALE

Art. 48 - I rapporti tra gli Ortottisti - assistenti di oftalmologia devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l'Associazione professionale deve intervenire, nelle persone dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Proviviri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire concreto appoggio all'iscritto che fosse ingiustamente incolpato.

Art. 49 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia non deve esprimere giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.

Art. 50 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all'Associazione professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.

Art. 51 – L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve essere solidale con i colleghi sottoposti ad accuse ingiuste.



Art. 52 – In caso di supplenza l'Ortottista - assistente di oftalmologia che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità diagnostico-terapeutica.

L'Ortottista – assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in via autonoma o in collaborazione con altri professionisti della salute. Nel caso di attività svolta in collaborazione con il medico, qualora risultino valutazioni discordanti, variazioni del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, l'ortottista, in accordo con la persona assistita, informa il medico curante e si attiva per fornire allo stesso elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico.

TITOLO VI RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Art. 53- L'Ortottista - assistente di oftalmologia esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse. Deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto della centralità della persona assistita e delle peculiari competenze professionali. Non può in nessun modo collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

CAPO II - PUBBLICITÀ

Art.54 - All'Ortottista - assistente in oftalmologia è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'Associazione professionale.

Art.55 - All'Ortottista - assistente di oftalmologia non è consentita la pubblicazione di prodotti o altro che leda il decoro professionale.

Art.56 - L'Ortottista – assistente di oftalmologia collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Art.57 - La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private nelle forme e nei contenuti si deve attenere ai principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.

CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Art. 58 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia, ove riscontri l'esercizio della professione da parte di figure non abilitate ha il dovere di denunciare ogni abuso all'Associazione professionale.



CAPO IV - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Art.59 - Doveri di collaborazione l'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto a comunicare al Presidente dell'Associazione i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta dell'albo. L'Ortottista – assistente di oftalmologia che cambia residenza è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Nel caso di procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità dell'Ortottista – assistente di oftalmologia convocato dal Presidente dell'Associazione e dal Presidente del Consiglio dei Probiviri, costituiscono ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. L'Ortottista eletto negli organi istituzionali dell'Associazione deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

TITOLO VII RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 60 - Qualora tra il l'Ortottista - assistente di oftalmologia che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con altri Enti Pubblici e Privati, e le stesse strutture, insorgessero contrasti in ordine a questioni deontologiche o alla gestione del caso specifico a lui affidato, l'Ortottista - assistente di oftalmologia è tenuto a richiedere l'intervento dell'Associazione professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.

Art. 61 - Eccesso di prestazioni

L'Ortottista - assistente di oftalmologia dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Non devono essere assunti impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità dell'opera professionale.

Art. 62 – Dirigenza

L'Ortottista – assistente di oftalmologia che svolge funzioni di direzione o di dirigenza nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice Deontologico, nonché la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera.

Art.63 - L'Ortottista – assistente di oftalmologia deve esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, compresi quelli di sicurezza ambientale.

Art. 64 - Violazione di norme e principi da parte di enti e strutture

L'Ortottista – assistente di oftalmologia qualora verifichi un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'Ente per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento



dell'Associazione al fine di salvaguardare i propri diritti e quelli della persona assistita. In attesa della risoluzione del conflitto egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di commissione di reati o illeciti o di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.

TITOLO VIII SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 65 - L'Ortottista - assistente di oftalmologia che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto:

- richiamo
- deplorazione
- sospensione
- esclusione
- espulsione.

Le suddette sanzioni sono erogate nel rispetto del principio di proporzione fra gravità dell'illecito e afflittività della sanzione.

DISPOSIZIONE FINALE

L'Associazione Italiana Ortottisti - assistenti di oftalmologia è tenuta ad inviare ai Soci il Codice deontologico. Si impegna altresì, in quanto Associazione professionale di categoria riconosciuta, a rendere pubblico il presente Codice deontologico affinché siano tenuti al rispetto dello stesso (o vi facciano riferimento o vi possano accedere) anche gli esercenti la professione di Ortottista - assistente in oftalmologia non associati. Copia dello stesso verrà inviata ai Ministero della Salute, agli Enti competenti e alle Associazioni degli Utenti.

Il codice deontologico è stato approvato a Mantova nel 1999, il 12 maggio 2007 ad Assisi l'Assemblea dei Soci lo ha rivisto e deliberato all'unanimità, il 24 novembre 2012 a Roma l'Assemblea dei Soci lo ha nuovamente rivisto e deliberato all'unanimità.

